

Armonizzazione contabile

Servizio di assistenza ai Comuni

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

webinar

16 aprile 2015

Stefania Villa

Domande- 1- Investimenti

Con riferimento ad un lavoro pubblico (ad esempio la sistemazione e messa in sicurezza della strada), finanziato totalmente con un contributo regionale, nel corso dell'anno 2014, è stato approvato uno studio di fattibilità con approvazione di quadro economico dell'opera. Nel corso dell'esercizio, il contributo regionale, è stato parzialmente revocato, e pertanto si è reso necessario, ridefinire il quadro economico, rapportandolo al finanziamento ridotto.

Si evidenzia, inoltre, che per tale opera si rende necessario procedere all'esproprio di alcune aree, presupposto obbligatorio per la prosecuzione del procedimento e della tenuta del finanziamento da parte della Regione.

A tale proposito, si chiede se esistono i presupposti, per la costituzione del fondo pluriennale vincolato, oppure se, in sede di riaccertamento straordinario, le somme debbano confluire nell'avanzo vincolato, con la riprogrammazione di fondi nel bilancio 2015.

Risposta

La sola approvazione del quadro economico o lo studio di fattibilità non sono presupposto sufficiente, ai sensi di quanto disposto dal principio al punto 5.4, per la costituzione del FPV.

Le somme pertanto confluiranno in avanzo vincolato. Nel caso in cui il trasferimento fosse a rendicontazione si riscriverà nel 2015 sia l'entrata che la spesa.

Domande- 1- Investimenti

Con riferimento ad un lavoro pubblico (ad esempio la riqualificazione di un sagrato di una chiesa), in data 23.12.2014 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, il quale evidenzia l'inequivocabile volontà dell'ente, di "attivare" le procedure di affidamento dei lavori. In data 29.12.2014, è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 122, c. 7, e art. 57 c.6, del Dlgs. 163.2006. In data 3.02.2015, con lettera d'invito, sono state invitate le ditte per la procedura di affidamento lavori. Si chiede se esistono i presupposti per la costituzione del fondo pluriennale vincolato, ai sensi del principio contabile 5.4. lettera b). Si precisa che è intendimento dell'ente, completare i lavori entro l'anno 2015.

Risposta

Il principio prevede la costituzione del FPV per le spese riferite a procedure di affidamento attivate.

“Per “procedure attivate”gara formalmente indetta ai sensi dell’art. 53, comma 2” si intende, ad esempio, affidamenti in economia, o la pubblicazione del bando di gara, mentre nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, consentita negli specifici casi di cui all’art. 57 del D.lgs. 163/2006, si fa riferimento al momento in cui, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 163/2006, gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.”

Pertanto se entro il 31/12 la gara è stata indetta ai sensi del principio il FPV può essere costituito.

Domande- 1- Investimenti

Con riferimento a lavori di manutenzione straordinaria di un impianto termico, nel corso del 2014, e più precisamente in data 23 dicembre, con atto dirigenziale è stata indetta una procedura di affidamento diretto, mediante lo strumento del mercato elettronico, con un unico fornitore.

Si chiede se “la data di inizio presentazione dell’offerta”, entro il 31.12.2014, costituisce presupposto perché il residuo possa essere reimputato in sede di riaccertamento straordinario, attraverso il Fondo Pluriennale vincolato.

Si precisa che l’aggiudicazione definitiva è avvenuta, a seguito dell’offerta presentata i, in data 5 marzo 2015, ovvero entro i termini per il riaccertamento straordinario dei residui.

Risposta

Il principio parla di “procedure attivate” riportando l’esempio di affidamento in economia o pubblicazione del bando. Si può immaginare che anche l’indizione/invito mediante mercato elettronico entro il 31/12 costituisca titolo per la costituzione del FPV.

Domande- 1- Investimenti

Con decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 3.10.2012, il ns. Ente è risultato beneficiario di un contributo di euro 100.000 per lavori di messa in sicurezza edifici scolastici.

Il contributo per il 30% viene erogato direttamente dal Ministero successivamente alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria, mentre per il 70% è necessario stipulare contratto di mutuo con oneri a carico dello Stato.

Nel mese di giugno 2014 è stato perfezionato con la Cassa Depositi e Prestiti il contratto di mutuo con oneri a carico del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Ad oggi i lavori sono stati aggiudicati ma non ancora consegnati.

In entrata abbiamo, tra i residui, l'importo dell'intero contributo di euro 100.000 e tra le spese i lavori non ancora eseguiti (inseriti nel quadro economico dell'opera approvato nel corso del 2014).

Ai fini del riaccertamento straordinario dei residui al 1.1.2015, come dobbiamo considerare il residuo in entrata di euro 100.000? Deve essere reimputata all'esercizio 2015, considerando che i lavori inizieranno e si concluderanno nel 2015?

Risposta

Per quanto riguarda il mutuo il principio al punto 3.18 prevede che "Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento.)
..... Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. "

Per quanto riguarda il trasferimento sembra che l'esigibilità dell'entrata dipenda dalla consegna dei lavori, pertanto questa quota va reimputata nel corretto anno di esigibilità, come andranno reimputati i lavori (il cui impegno è giuridicamente perfezionato in quanto la gara è stata aggiudicata) sulla base del cronoprogramma.

Domande- 1- Investimenti

Lo scorso anno la GC ha approvato e finanziato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici, finanziati, in parte, con contributo del Ministero dell'Infrastrutture e trasporti già assegnato. Al 31/12/2014 però non era ancora iniziato l'iter di affidamento dei lavori. E' possibile mantenere a residuo le somme impegnate e accertate inerenti l'opera?

Risposta

Il mantenimento a residuo di una somma impegnata si ha soltanto nel caso in cui il debito sia esigibile. Nel caso prospettato pare che non sia possibile neppure la reimputazione dell'impegno mediante costituzione del FPV, se non esistono i presupposti di cui al punto 5.4.a e 5.4.b. In tal caso la somma confluisce in avanzo vincolato per essere reiscritta nell'anno di esigibilità.

Domande- 1- Investimenti

Opera pubblica finanziata nel 2014 parte con contributo del B.I.M e parte con avanzo di amministrazione.

Le uniche spese impegnate al 31.12.2014 sono state quelle per la progettazione e d.l. In fase di riaccertamento straordinario è corretto reimputare tutta la spesa tramite F.P.V. nell'esercizio 2015, anno in cui si realizzerà l'opera, comprese le spese di progettazione, dato che alla data odierna non risulta effettuato alcun pagamento?

Risposta

Il principio prevede la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui (a) alcune voci del quadro economico siano state impegnate, intendendo impegno giuridicamente perfezionato, escluse le spese di progettazione, e nel caso (b) di procedure affidamento attivate.

In tali casi è possibile costituire FPV e rimputare tutta la spesa la 2015.

Domande- 1- Investimenti

nel 2013 è stato approvato il progetto preliminare di un'opera recupero archivi . Nel 2014 è stato realizzato il lotto 2 mentre il lotto 1 non è stato realizzato ma ho un impegno tecnico. Devo quindi eliminare tale residuo tecnico o posso tenerlo?

Risposta

L'impegno tecnico non può essere mantenuto, a meno che non fossero voci ricomprese in un unico quadro economico (principio 5.4. caso a). L'importo confluirà in avanzo vincolato per essere riscritto nell'anno corretto. Viceversa se il caso rappresentato rientra nell'ipotesi a) può essere costituito FPV.

Domande- 2- Avanzo di amministrazione

possiamo finanziare il FCDE con avanzo di amministrazione?

Risposta:

Il punto 9.2 del Principio prevede:

“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

per la copertura dei debiti fuori bilancio;

per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

per il finanziamento di spese di investimento;

per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente.

Resta salva la possibilità di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.”

(segue)

Domande- 2- Avanzo di amministrazione

(segue)

Pertanto se, in sede di riaccertamento straordinario, l'accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti, effettuato sul risultato di amministrazione al 31.12.2014 e calcolato secondo le regole del D.L. 95/2012, per gli enti che non erano in sperimentazione, risulta superiore all'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità calcolato in ossequio alle nuove regole contabili previste dal principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2) è possibile destinare la quota svincolata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Conseguentemente mentre risulta possibile applicare al bilancio di previsione la quota svincolata del fondo svalutazione crediti per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, questo non è permesso fino a quando non risulta determinato il risultato di amministrazione all'1.1.2015 con la quantificazione dei vincoli e degli accantonamenti (riaccertamento straordinario).

Domande -2- Avanzo di amministrazione

I residui attivi di mutui per opere concluse che non verranno utilizzati per economie derivanti da procedure di gara, se non è stato richiesto diverso utilizzo, vengono eliminati e confluiscono nell'Avanzo vincolato per investimenti o nell'Avanzo vincolato?

in caso di mutui passivi le cui opere sono state completamente realizzate, la parte del mutuo che residua con il riaccertamento straordinario dove la collochiamo?

non mi è chiaro come vada fatto la reiscrizione dei residui derivanti da mutui. La reiscrizione negli anni successivi come va operata e quali sono le conseguenze?

Le quote dei mutui non utilizzate (per eventuali ribassi) e non ancora devolute presenti sia in entrata sia in uscita devono essere reimputate ad esercizi successivi o lasciate a residuo?

Risposta:

L'accertamento e l'esigibilità dei mutui sono disciplinati al punto 3.18 che prevede

“Un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall’ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L’accertamento è imputato all’esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento). Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell’emanazione del provvedimento.) Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all’ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. “

*Il principio al punto 9.2 prevede che costituiscono quota **vincolata** del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

f) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti

*Confluiscono invece nella quota di avanzo **destinata** le “entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese”.*

Nel caso in cui l’ente ritenga di non chiedere la devoluzione della parte rimanente del mutuo e proceda invece alla modifica dell’importo con l’istituto mutuante, unitamente alla cancellazione del residuo passivo, procederà alla cancellazione del residuo attivo.

Domande-3- Residui esigibili/inesigibili

L'indennità di buona uscita che l'ente deve pagare a seguito di un contratto di affitto attivo sottoscritto con un privato per attività commerciale è definita per l'importo pari ad una mensilità per ogni anno del contratto ed è esigibile nel momento in cui avverrà il recesso dal contratto da parte del privato. Come si deve registrare ed imputare tale impegno secondo i nuovi principi?

Risposta

Questa tipologia non è specificatamente prevista però richiama nel contenuto l'indennità di fine mandato del Sindaco. Si può pertanto suggerire un trattamento analogo e quindi la costituzione di una quota accantonata dell'avanzo di amministrazione (disciplina al punto 5.2.i)

Domande-3- Residui esigibili/inesigibili

Le obbligazioni giuridicamente perfezionata nel 2014 per essere esigibile nel 2014 deve esserci emissione di fattura oppure è sufficiente dichiarazione del responsabile in cui indica che tale obbligazione era già esigibile nel 2014?

Risposta:

Può essere di spunto la lettura del paragrafo 6.1 del Principio, che tratta in generale la liquidazione:

“ La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell’esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell’esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento.”

Domande-3- Residui esigibili/inesigibili

Il Comune ha conservato cautelativamente residui passivi a fronte di domande di rimborso quote inesigibili da parte di Equitalia per i ruoli ante riforma (1999 e precedenti). Non risulta emanato il Decreto previsto dai commi 527-529 della L.228/2012. La L. 190/2014, commi 682-689, tratta solo gli anni dal 2000 al 2013, nulla dice dei ruoli ante riforma.

Il residuo mantenuto per importo presunto per i ruoli ante riforma può essere reimpegnato nel 2015 supponendone la definizione in tale anno, oppure come deve essere trattato?

Risposta

In generale in previsione di spese potenziali, per le quali non si ha ancora un'obbligazione giuridicamente perfezionata, deve essere costituito un accantonamento del risultato di amministrazione per passività potenziali.

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Domande- 3- Residui esigibili/inesigibili

Nel caso di accertamenti TAR SU relativi agli anni precedenti (anni 2014 e retro) gli stessi come devono essere trattati?

Risposta

Accertamenti effettuati sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili vanno mantenuti.

In particolare il punto 3.7.1 prevede:

“Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo).”

Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Domande- 3- Residui esigibili/inesigibili

Il nostro Ente nel 2013 ha cambiato il fornitore di energia elettrica e a tutt'oggi non ha ancora ricevuto le fatture relative a 6 mesi del 2013. E' possibile mantenere i residui relativi in attesa delle fatture?

Risposta

Il principio prevede

“5.2 Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene:

b) per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi:

- nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente;
- negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale;”

Pertanto il residuo deve essere mantenuto.

Domande- 3- Residui esigibili/inesigibili

Come regolarsi in sede di riaccertamento dei residui con le somme accantonate in uscita, anche per annualità molto vecchie, a titolo di canoni di depurazione e di fognatura.

Risposta

Non è chiaro se si tratti di accantonamenti prudenziali in uscita, a fronte di residui attivi, non introitati. Se l'interpretazione è giusta le somme accantonate in uscita confluiranno nel FCDE, sempre che ci sia titolo al mantenimento del residuo attivo dei canoni (es. valutare la prescrizione)

Domande- 3- Residui esigibili/inesigibili

Il nostro ente è sperimentatore dal 2014 per cui non provvederà al riaccertamento straordinario dei residui, tuttavia in ogni caso dovrà provvedere alla determinazione ordinaria.

Volevo chiedervi questo:

Nel 2014 ho impegnato la spesa per il contratto decentrato sull'esercizio in seguito al perfezionamento degli impegni. Ora al 31 dicembre non ho liquidato nessun importo per cui ho rinviato gli impegni per compensi e oneri conseguenti al 2015 creando il FPV in entrata e in uscita. Questa operazione di rinvio degli impegni all'anno successivo da quale organo e entro quale data deve essere approvata?

Se la competenza è del responsabile del servizio finanziario posso procedere in sede di stesura dell'atto di ricognizione dei residui attivi e passivi? (ricognizione prevista dal vecchio ordinamento.

Risposta

Il riaccertamento, anche ordinario, propedeutico al rendiconto, è di competenza della Giunta Comunale previo parere dell'organo di revisione (punto 9.1).

Domande- 3- Residui esigibili/inesigibili

SI CHIEDE PER CORTESIA DI CONOSCERE LA CORRETTA PROCEDURA PER IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI RIFERITI ALL'IMU ISCRITTA IN BILANCIO 2013 ED IN BILANCIO 2014 CHE ATTUALMENTE RISULTANO ANCORA DA RISCUOTERE.

Per le imposte e tasse in autoliquidazione sono da eliminare eventuali residui attivi?

Risposta

L'accertamento dell'Imu e in generale delle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione è disciplinato al punto 3.7.5

3.7.5 Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale.

Pertanto bisognerà mantenere i residui conformi a tale regola e cancellare quelli che non lo sono.

Domande- 3- Residui esigibili/inesigibili

È possibile mantenere a residui, ovvero considerare una somma impegnata non attraverso una determina di impegno (atto amministrativo) ma in seguito a stipula di solo atto preliminare, transattivo fra il dirigente competente e la controparte senza che poi appunto sia stato adottato concretamente l'atto di impegno in contabilità.

Risposta

Si potrà costituire un fondo passività potenziale accantonando quota del risultato di amministrazione.

Domande- 3- Residui esigibili/inesigibili

Per i tributi anni precedenti ho accertato in base agli atti di accertamento emessi da ditta esterna incaricata. Posso mantenere l'eventuale residuo attivo? Posso mantenere anche il residuo passivo per l'aggio e compensi di riscossione addebitati al Comune? Per i ruoli coattivi delle sanzioni CDS che ho sempre accertato per cassa come mi comporto dal 2015?

Risposta

Per quanto riguarda le entrate tributarie si rinvia a quanto previsto dai principi:

3.7.1 Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione che la scadenza sia prevista entro i termini del rendiconto. Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate.

3.7.5 Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale.

Pertanto bisognerà mantenere i residui conformi a tali regole e cancellare quelli che non lo sono.

(segue)

Domande- 3- Residui esigibili/inesigibili

(segue)

Per quanto riguarda l'aggio il residuo può essere mantenuto ai sensi del punto 5.2.b del principio riguardante gli aggi corrisposti sui ruoli, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto nella convenzione per la riscossione dei tributi applicato all'ammontare delle entrate accertato, al netto dell'eventuale relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

Per quanto riguarda infine i ruoli coattivi accertati per cassa il principio 3.3 prevede

“Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate “per cassa”, devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento.”

Domande- 3- Residui esigibili/inesigibili

Gli affidamenti ad una ditta che segue la riscossione coattiva di determinate entrate, come devono essere trattati? Quando faccio l'affidamento prevedo la spesa che è una percentuale di quanto incasserà. Impegno e poi sposto ogni anno l'esigibilità a seconda di quanto al 31/12 la ditta ha prodotto? L'entrata è già accertata, per la quota capitale, interessi e sanzioni li accerterò eventualmente per cassa, ma la spesa percentuale alla ditta?

Risposta

Prendendo spunto dalla disciplina prevista per l'aggio si può dire che la spesa per il lavoro della ditta, aggio o altra forma, va impegnata nello stesso anno in cui accerto l'entrata a cui l'uscita è accessoria, pertanto sulla base di quello che prevedo di introitare (al netto FCDE) impegnerò la cifra corrispondente e manterrò il residuo passivo nello stesso anno in cui mantengo il residuo attivo.

Domande- 3- Residui esigibili/inesigibili

Abbiamo somme accantonate a titolo di fondo per il rimborso a danneggiati vari e alle compagnie assicurative per i sinistri derivati da RCT dell'Ente con franchigia sino a € 15.000,00 €.

La quantificazione del danno (richiesta da parte della controparte) avviene contestualmente all'apertura del sinistro (viene presentata fattura o preventivo) per i danni materiali, mentre per le lesioni personali può avvenire in un secondo momento qualora occorra attendere l'avvenuta guarigione della contro parte per definire la somma. Sempre, comunque viene definita una somma a "riserva" che costituisce l'importo massimo che si presuppone di dover pagare per quel sinistro e che ci comunica la compagnia di assicurazione.

La somma "reale" che viene poi effettivamente pagata si conosce solo a definizione del sinistro. Poiché tali importi sono molto aleatori (per ogni sinistro sino a fine istruttoria possiamo pagare da 0 a 15.000,00 €) è opportuno accantonare dei fondi per far fronte a tale spesa e così ci siamo sempre comportati sino ad ora.

Pertanto detto ciò, come possiamo operare in questa fase di Riaccertamento straordinario dei residui? Possiamo reimputare dette somme?

Risposta

Il principio della competenza finanziaria potenziata consente il mantenimento di residui solo se siamo in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionata ed esigibili.

Nel caso prospettato siamo invece in presenza di una spesa potenziale, per la quale si ritiene opportuna la costituzione di un fondo rischi, costituendo un accantonamento spese per passività potenziali.

I residui andranno pertanto cancellati e concorreranno alla costituzione di avanzo di amministrazione, di cui una quota sarà vincolata.

Domande- 4- Varie

per l'atto di riaccertamento sono obbligatorie le dichiarazioni dei responsabili dei servizi ?

In vista della delibera di Giunta di riaccertamento straordinario dei residui è corretto che ciascun responsabile di servizio ridermini i residui attivi e passivi di propria competenza con una preventiva determinazione di settore ? Oppure, in alternativa, è più corretto approvare un'unica determinazione da parte del responsabile del settore finanziario ?

Risposta:

E' chiaro che la procedura di riaccertamento non può che coinvolgere i responsabili dei servizi, in quanto titolari delle responsabilità e delle informazioni circa l'esigibilità di debiti e crediti.

Le modalità organizzative del coinvolgimento sono lasciate agli enti, ma può essere utile ricordare che il paragrafo 6.1 del Principio, in materia di liquidazione dice:

“ La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.”

Domande- 4- Varie

1) oggetto compilazione Prospetto Fondo Pluriennale Vincolato Allegato 8.b)

Sono un ente in sperimentazione dal 2014.

Il Fondo Pluriennale Vincolato per me è nato dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui 2014 fatta ad aprile del 2014

La colonna (a) dell'allegato citato espone "Fondo Pluriennale Vincolato al 31.12.2013 (n-1)

Per me, quindi ente sperimentatore del 2014, va lasciata vuota e compilate solo le altre colonne .

E' corretto?

Risposta

Sembrerebbe corretto rappresentare nella colonna n-1 il risultato del riaccertamento fatto ad aprile; le colonne successive illustreranno lo sviluppo che il fondo ha avuto nel corso dell'anno, ed infine l'ultima colonna rappresenterà il FPV di chiusura 2014

2) il mio comune ha già il bilancio 2015-2017 approvato in consiglio ancora in dicembre 2014.

Quando quindi approverò il riaccertamento ordinario dei residui dovrò, essendo in esercizio definitivo, variare il bilancio 2014/2016 , per la composizione dei fondi pluriennali vincolati di spesa del 2014 e in entrata del 2015 e poi anche, essendo il mio bilancio definitivo e non contenendo l'operazione di riaccertamento ordinario, anche la variazione al bilancio 2015/2017 in corso.

Nel senso che, credo, se si è in esercizio provvisorio senza il bilancio la variazione riguarderà solo il 2014/2016 in quanto al momento dell'approvazione del nuovo bilancio di previsione (2015/2017) questo dovrà obbligatoriamente contenere anche l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui del 2014, senza quindi necessariamente aver bisogno di una variazione. Ma essendo in bilancio definitivo 2015/2017 ed avendolo approvato prima del riaccertamento io dovrò variare non solo il 2014/2016 ma anche il 2015/2017.

E' Corretto?

Risposta

Avendo il bilancio già approvato le variazioni saranno da fare esclusivamente sul bilancio 2015/2017

Domande- 4- Varie

In sede di riaccertamento straordinario è possibile procedere ancora alla cancellazione di residui?

Nell'Allegato n. 5/2 al D.Lgs. 118/2011, al primo rigo cosa si intende per "Residui attivi cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche perfezionate"? Se l'obbligazione non è perfezionata al 31/12/2014, non dovrebbe già eliminarsi col riaccertamento ordinario al 31/12/2014? Forse si tratta di qualche tipologia particolare di entrata? Mi fa, per cortesia, un esempio?

Risposta

Il riaccertamento straordinario dei residui è l'attività prevista dall'articolo 3 comma 7, del presente decreto, diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, la cd. competenza finanziaria potenziata.

In particolare, l'articolo 3 comma 7, prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014.

Infatti, prima di adeguare al nuovo principio lo stock dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, è necessario determinarne l'importo in via definitiva, nel rispetto del previgente ordinamento contabile, con l'approvazione del rendiconto della gestione 2014.

Mentre si provvede al tradizionale riaccertamento dei residui necessario alla predisposizione del rendiconto 2014, è bene preparare anche il riaccertamento straordinario dei residui, individuando per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli non sorretti da alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l'esercizio di scadenza dell'obbligazione.

La procedura di riaccertamento straordinario dei residui è articolata nelle seguenti attività:

1) eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. In particolare, tale fase riguarda gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014. ecc....

Domande- 4- Varie

in sede di riaccertamento straordinario occorre calcolare il FCDE o lo sei calcola solo in sede di bilancio di previsione 2015?

Risposta

Il principio al punto 9.3 prevede che la procedura di riaccertamento straordinario dei residui è articolata nelle seguenti attività:

5) individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, con particolare riferimento:

- ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in attuazione dell'articolo 183, comma 5, del TUEL. In altre parole, tutti gli impegni tecnici cancellati confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno di determinazioni dell'ente a svincolare risorse che non avevano natura propria di entrata vincolata, destinate al finanziamento dell'investimento che aveva determinato l'impegno tecnico;
- all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall'esempio n. 5 in appendice.

Inoltre il principio, punto 3.3. prevede «Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi .»

Pertanto il FCDE è calcolato sia in sede di riaccertamento straordinario sia in sede di bilancio di previsione.

Domande- 4- Varie

Come si possono istruire tecnicamente, gestire e distribuire ai soggetti istituzionali tecnicamente gli adempimenti quando bilancio e conto sono previsti nella stessa seduta consiliare ? (ad esempio presupponendo l'approvazione prima del bilancio la variazione di bilancio predisposta in sede di riaccertamento terrà conto degli stanziamenti del bilancio provvisorio e non del bilancio, viceversa in caso di approvazione prima del conto il bilancio non terrà conto dei movimenti derivanti dal riaccertamento in quanto tecnicamente predisposto prima)

Risposta

La sequenza precisa non è disciplinata. L'esempio 6 prevede che gli enti possano deliberare contestualmente il bilancio di previsione e il riaccertamento dei residui.

Pertanto, volendo approvare tutto contestualmente, si può immaginare che per primo vada approvato il rendiconto a vecchio, per secondo il riaccertamento, unitamente al bilancio di previsione (l'approvazione contestuale di riaccertamento e bilancio sostituisce una delle due componenti della delibera di riaccertamento ossia la variazione di bilancio)

Domande- 4- Varie

Se al 30/4 non ho ancora il bilancio approvato come mi regolo con la delibera di riaccertamento straordinario? Devo attendere il bilancio?

Risposta

Il punto 9.3 prevede “una componente necessaria del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui è costituita dalla variazione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, dalla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione.”

Quindi non è necessario avere il bilancio approvato.

Domande- 4- Personale

La reimputazione del fondo del salario accessorio (es. produttività 2014) incide negativamente ai fini del patto di stabilità e delle spese del personale del 2015?

Risposta

Il trattamento a fine anno del salario accessorio può avere o non avere riflessi sul patto di stabilità.

In particolare, per il fondo produttività bisogna distinguere se il fondo non è stato costituito (concorre alla formazione di avanzo libero) se è stato costituito (avanzo vincolato) se è stato sottoscritto (FPV).

Sotto il profilo del patto di stabilità è importante raggiungere quest'ultimo stadio, perché il FPV, con cui riporto la produttività nell'anno successivo, è entrata buona ai fini patto.

La reimputazione, oltre a non aggravare il saldo patto, consente, se fatta rigorosamente come previsto nei principi, di non alterare il confronto con la spesa di personale degli anni precedenti.